

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Articolo 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di forniture e servizi presso Enti locali, in adesione alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

Articolo 2 - Tipologie di prestazioni e limiti di spesa

- 1. Gli acquisti di beni e servizi che possono farsi in economia sono i seguenti:
 - a) servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
 - b) spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali, spese per la fornitura di acqua, gas e di energia elettrica;
 - c) servizi inerenti la gestione di aree verdi;
 - d) acquisto di attrezzature sportive;
 - e) acquisto, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di autovetture e di automezzi in genere, fornitura di carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;
 - f) polizze di assicurazione e pagamento delle tasse di immatricolazione e circolazione;
 - g) spese per acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche in genere, macchine da calcolo, stampanti ed apparecchi fotoriproduttori e relativo materiale tecnico e di consumo, materiale fotografico;
 - h) spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
 - i) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature elettroniche di amplificazione e diffusione sonora per l'elaborazione dati;
 - j) spese connesse con l'organizzazione e per la partecipazione a corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni ivi compresi le spese di rappresentanza, i servizi di traduzione, interpretariato e di assistenza, comunque denominati;
 - k) acquisto di materiale e attrezzature ad uso didattico per la formazione professionale;
 - locazione per breve periodo di locali, con attrezzature di funzionamento, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alla lettera i), ovvero per esigenze diverse, quando non vi sono disponibili sufficienti, ovvero idonei locali consortili;
 - m) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese, per legge o regolamento, a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
 - n) acquisti di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e agenzie di informazione, acquisto banche dati su CD-ROM o altri supporti informatici;
 - o) lavori di stampa, tipografia, litografia;
 - p) spese per trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
 - q) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
 - r) acquisto materiale di cancelleria e di valori bollati;
 - s) acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze, spese inerenti a manifestazioni e ricorrenze varie;
 - t) manutenzione, riparazione e restauro di tutti i mobili e degli arredi, delle macchine e delle attrezzature di proprietà consortile;
 - u) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio;
 - v) acquisto vestiario ed equipaggiamento al personale dipendente;
 - w) acquisto di materiali e attrezzature per la manutenzione degli immobili consortili.
- 2. Per le spese di cui alle lettere d), e), f), k) e w) del comma 1, il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a €50.000,00 IVA esclusa; per quelli di cui alle restanti lettere nei casi in cui non sia superiore a €10.000,00 IVA esclusa.
- 3. L'ordinatore che abbia disposto in violazione di quanto sopra risponde personalmente delle obbligazioni assunte.

Articolo 3 – Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi in economia allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Articolo 4 - Forme della procedura

- 1. L'esecuzione in economia di servizi o forniture può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.

Articolo 5 - Amministrazione diretta

1. Sono in amministrazione diretta i servizi o le forniture di cui all'articolo 2 per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti a cura del responsabile del settore mediante personale consortile o eventualmente assunto appositamente. Allo scopo sono impiegati materiali, mezzi e quanto altro occorra in proprietà dell'Ente o in uso.

Articolo 6 - Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario l'acquisto di beni e l'esecuzione di servizi di cui all'articolo 2 per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persona o impresa con procedura negoziata con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8.

Articolo 7 – Svolgimento della procedura

- 1. Le procedure di esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite, in via generale e con le eccezioni di cui all'articolo 2, fino all'importo di € 20.000,00 con esclusione dell'IVA.
- 2. Qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 1.000,00 (IVA esclusa) o si tratti di un bene o servizi caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche del mercato è possibile prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto.
- 3. Qualora l'importo della spesa sia compreso nella fascia tra € 1.000,00 e € 5.000,00 (IVA esclusa) è possibile effettuare indagini di mercato di tipo speditivo per le quali non è richiesta l'offerta in plico chiuso ed il numero minimo delle ditte, fatti salvi i casi di specialità, può essere di tre.
- 4. Qualora l'importo della spesa sia compreso nella fascia tra €5.000,00 e 20.000,00 (IVA esclusa) è opportuno procedere attraverso la richiesta di preventivi tra un congruo numero di ditte che, di regola, non deve essere inferiore a cinque, ove presenti in tal numero sul mercato.
- 5. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta può essere effettuata mediante lettera od altro atto (telegramma, telefax, posta elettronica, ecc.).
- 6. Per la presentazione della proposta/offerta dovrà essere richiesta la forma in plico chiuso, con le indicazioni sulla busta di dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.";

Articolo 8 - Scelta del contraente e mezzi di tutela

- 1. Il responsabile del settore provvede all'esame dei preventivi ed alla scelta del contraente in base all'offerta più vantaggiosa ed in relazione ai parametri previsti nella lettera d'invito.
- 2. Per l'acquisizione di beni e di servizi, il responsabile del settore si avvale di rilevazioni di prezzi di mercato ai fini dell'orientamento e della valutazione della confronta dei prezzi offerti.
- 3. Il responsabile del settore provvede a sottoscrivere il contratto, per acquisti superiori a € 1.000,00, IVA esclusa, o la lettera d'ordinazione contenente le condizioni previste nella lettera d'invito.
- 4. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il responsabile del settore provvede alla risoluzione contrattuale e alla richiesta di risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Articolo 9 – Casi particolari di procedura

1. Possono essere eseguiti in economia, nel limite massimo di valore di €50.000,00, esclusa l'IVA, anche al di fuori delle ipotesi contemplate all'articolo 2, gli acquisti di beni e servizi nell'ipotesi previste alla lettera a), b), c) e d) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001.

Articolo 10 – Verifica delle prestazioni

- 1. I beni e i servizi eseguiti in economia sono soggetti ad attestazione di regolarità della fornitura o esecuzione.
- 2. L'attestazione di regolarità della fornitura o esecuzione deve essere resa entro venti giorni dall'acquisto.

Articolo 11 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti sono disposti non otre trenta giorni dalla data di presentazione delle fatture, redatte secondo la normativa vigente.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. La normativa dettata con il presente regolamento non si applica in caso di beni e servizi da acquisire obbligatoriamente con l'utilizzo delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

Articolo 13 – Abrogazione di norme – Entrata in vigore

- 1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti consortili vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.
- 3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione assembleare di approvazione dello stesso.